

Oggi 21 aprile 2011 si sono incontrati i responsabili dell'Anaste e i rappresentanti delle OO.SS. Nazionali – FP CGIL, FISASCAT CISL, UIL FPL UIL TuCs – al fine di condividere, per evitare diverse e possibili controversie a livello periferico, un modello di "Accordo Territoriale o Aziendale" da proporre alle proprie rappresentanze Regionali e per l'applicazione al personale dipendente delle strutture associate all'Anaste "detassazione" che applicano sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività e ad innovazione ed efficienza organizzativa.

CONSIDERATO

Che le parti, anche in attuazione ai contenuti della Circolare n° 3/E che l'Agenzia delle Entrate ha diramato il 14 febbraio 2011 di concerto con il Ministero del lavoro, hanno ritenuto opportuno favorire la definizione di modelli di accordi territoriali/aziendali che recepiscano i contenuti dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro con riferimento alle componenti accessorie della retribuzione, che considerando quanto avvenuto nel secondo semestre dell'anno 2008 e nel biennio 2009/2010, hanno consentito il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla legislazione in materia,

CONVENGONO

Che l'allegato modello di accordo territoriale/aziendale, tenendo conto del ruolo e dei contenuti del CCNL per il personale dipendente delle strutture socio-sanitarie-assistenziali-educative, costituisce un modello utile per l'attuazione delle finalità perseguite dalla legislazione in materia di "imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa" e, pertanto, per il conseguimento dei relativi benefici per i lavoratori dipendenti.

LE PARTI

Sono pertanto impegnate ciascuna per le proprie competenze a trasmettere tempestivamente l'allegato modello di accordo territoriale/aziendale alle proprie sedi regionali assicurando che, dopo la sottoscrizione, venga fornita adeguata informazione sia ai lavoratori dipendenti, anche tramite RSA, che alle singole strutture aderenti all'Anaste fatti salvi gli accordi territoriali firmati prima della presente data.


ANASTE

FP CGIL

FISASCAT CISL

UIL TuCs

UIL FPL



**MODELLO DI RIFERIMENTO PER
ACCORDO TERRITORIALE/AZIENDALE**

di cui al co. 1, Art. 53 del D.L. n° 78/2010

L'anno 2011 il giorno 21 del mese di aprile presso si sono riuniti:

- 1) ANASTE, sede Regionale del..... nelle persone di
(oppure: Istituto.....nella persona di.....)
- 2) la FPCGIL della Regionenella persona del Segretario regionale.....
- 3) la FISASCAT CISL della Regionenella persona del Segretario regionale.....
- 4) la UILTuCs della Regione.....nella persona del Segretario regionale.....
- 5) UIL FPL della Regione nella persona del Segretario regionale.....

Premesso



che le Istituzioni socio-sanitarie-assistenziali-educative-associate all'ANASTE della Regione...(o della Prov. Aut.) applicano a tutto il loro personale con rapporto di lavoro dipendente il vigente CCNL sottoscritto il 25/05/2004 tra l'ANASTE Nazionale e le OO.SS. sopra nominate,

Rilevato

che l'art. 53 del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni in L. 122/2010 dispone che per l'anno 2011 (da gennaio a dicembre) le somme erogate ai lavoratori dipendenti delle aziende private, correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante per il miglioramento della competitività, sono soggette ad una imposta sostitutiva dell'IRPEF e relative addizionali e beneficiano del previsto sgravio contributivo in attuazione di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali, come confermato dalla Circolare congiunta Agenzia delle Entrate e Ministero del lavoro n° 3/E del 14 febbraio 2011;

Ritengono

che in ragione della peculiarità dell'attività svolta dai lavoratori che operano all'interno Istituzioni socio-sanitarie-assistenziali-educative associate all'Anaste al fine di garantire un ottimale livello di assistenza a ospiti e utenti in maniera continuativa e sempre più efficace, sussista la necessità di una intensificazione dell'efficienza organizzativa con indubitabili effetti sulla qualità e continuità dell'assistenza offerta ai pazienti ospiti e utenti;



Convengono

di individuare, come di seguito elencate, le componenti accessorie della retribuzione che, rispondendo all'obiettivo di cui sopra, possono beneficiare dell'agevolazione fiscale consistente nell'applicazione – per il periodo di imposta 2011 – dell'imposta sostitutiva del 10%, e che saranno identificate ed attestate dal datore di lavoro nel CUD, come somme erogate in correlazione ad incrementi di produttività, qualità, innovazione ed efficienza organizzativa:

1. lavoro supplementare ;
2. clausole elastiche e flessibili del lavoro a tempo parziale con riferimento all'intero compenso erogato ;
3. Lavoro straordinario sia per la quota ordinaria che per la maggiorazione;
4. lavoro festivo e notturno ordinario ;
5. presenza notturna ;
6. reperibilità ;
7. indennità di missione trasferimento ;
8. premi di merito ;
9. ogni altro premio variabile concordato nel II livello di contrattazione.

Letto, concordato e sottoscritto.

ANASTE

F.P. CGIL Regionale

FISASCAT CISL Regionale

UIL TuCs Regionale

UIL FPL

